

- (17) Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone impone obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito. Esso impone altresì obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito mantengano l'accuratezza delle loro comunicazioni alle parti interessate.
- (18) Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Per quanto riguarda la tutela dei clienti delle agenzie di rating del credito e l'obbligo che le provvigioni si basino sui costi e non siano discriminatorie, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone prevede obblighi analoghi per garantire che le agenzie di rating del credito svolgano le loro attività in modo equo e preciso. Esso impone alle agenzie di rating del credito di redigere per ogni esercizio una relazione destinata all'autorità di vigilanza e contenente i nomi dei primi 20 clienti e le provvigioni pagate da ciascuno di essi durante l'esercizio e conferisce all'autorità di vigilanza la facoltà di richiedere informazioni pertinenti sulle loro politiche tariffarie e sulle specifiche provvigioni imposte.
- (19) Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.
- (20) Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione 2010/578/UE.
- (21) La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme in Giappone per garantire la conformità su base continuativa.
- (22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La decisione 2010/578/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE1857

